

## “Fondazione LE CHIAVI DI CASA ETS” con sede a Granarolo dell’Emilia (BO)

### Articolo 1 - Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE LE CHIAVI DI CASA".

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal codice civile nonché dalla normativa sul Terzo Settore ex D. Lgs. n. 117/2017.

A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione di "FONDAZIONE LE CHIAVI DI CASA ETS".

### Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Granarolo dell’Emilia (BO) alla via San Donato n. 74; la Fondazione potrà istituire sedi secondarie nel territorio provinciale, regionale e nazionale.

### Articolo 3 - Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro persegue esclusivamente finalità civiche, di solidarietà ed utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) garantire la massima cura delle persone con disabilità, del loro benessere, anche attraverso un’azione di monitoraggio della qualità della vita nell’ambiente di provenienza del soggetto stesso, al fine di individuare, nel tempo, le soluzioni più idonee, attivando anche progetti così come regolati e finanziati dalla Legge cd. “Dopo di Noi”;
- b) garantire la massima cura delle persone che vivono in situazioni o contesti di disagio psicologico e/o fisico attivando progetti, anche regolati e finanziati dalla Legge cd. “Dopo di Noi”;
- c) garantire il supporto alle persone con disabilità e/o fragilità, e alle famiglie dei medesimi, nella realizzazione di progetti di vita indipendenti per la massima tutela del loro futuro, costruendo azioni che garantiscano ad ogni persona la massima autonomia possibile nella salvaguardia delle identità e delle capacità di ciascuno;
- d) progettare modelli e percorsi che favoriscono l’autonomia delle persone disabili o che vivono in situazioni di disagio, alternativi all’istituzionalizzazione, attraverso lo studio e la personalizzazione di gestioni dai contenuti socio-assistenziali, economici, lavorativi sulla e per la persona;
- e) promuovere la cultura della donazione di risorse mobiliari ed immobiliari, familiari e non, per favorire il progetto di vita futura della persona nella propria casa o in progetti appositamente strutturati, la cui fruibilità sia adeguata e funzionale alle diverse esigenze, così da realizzare, sul territorio, una domiciliarità e una socialità diffusa anche per il “Dopo di Noi”;
- f) riservare una priorità di inserimento ai figli disabili dei Fondatori Promotori e Fondatori;
- g) rilevare i bisogni a breve, medio, lungo termine, attraverso l’attivazione di una dinamica collaborativa con la famiglia e i servizi sociali esistenti, istituzionali e non, allo scopo di attivare un intervento che affianchi e sostenga la famiglia prima che si verifichi l’esaurimento delle risorse e delle energie proprie del sistema familiare di origine, anticipando l’uscita dalla famiglia della persona;
- h) essere parte attiva nelle finalità di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone: gestire e coordinare direttamente od indirettamente, progetti di vita indipendente integrati anche attraverso l’organizzazione e gestione di progetti domiciliari e/o appartamenti per piccoli gruppi, e/o strutture, ospitanti stabilmente i beneficiari dei progetti di vita indipendente;
- i) poter svolgere, altresì, avvalendosi di personale qualificato, di attività sanitarie (quali a titolo esemplificativo assistenza sanitaria domiciliare), didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell’inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei medesimi soggetti;
- j) sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d’interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;

k) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

l) continuare, in caso venissero a mancare totalmente le figure di tutela parentale, a mantenere attivo il progetto socio/assistenziale e di vita riguardante la persona disabile e/o fragile in virtù del contratto di assistenza vitalizia in essere, oppure mediante la stipula di un contratto vitalizio con la figura di tutela subentrata.

### Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, l’accettazione di donazioni immobiliari o mobiliari, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere e organizzare convegni, seminari, incontri, manifestazioni e corsi di formazione per familiari, persone con disabilità e/o in situazione di disagio, dipendenti e/o collaboratori e/o volontari della Fondazione, tutori, curatori ed amministratori di sostegno, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, oltre a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico; la Fondazione, inoltre, può promuovere e sostenere la ricerca in ambiti affini e/o correlati agli scopi sociali;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- g) promuovere rapporti di collaborazione e di scambio con altre istituzioni similari nell’ambito del territorio provinciale, regionale e nazionale per lo sviluppo e l’incremento della necessaria rete di relazioni e di scambio a supporto della organizzazione stessa.

La Fondazione potrà esercitare ulteriori attività diverse da quelle sopraelencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri ed i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, la cui individuazione è rimessa al Consiglio di Gestione.

### Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità necessarie per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

### Articolo 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad integrare il fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea;
- d) da eventuali altri contributi attribuiti da Fondazioni e/o enti privati attraverso la partecipazione di bandi e di progettazioni;
- e) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento e per il miglioramento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 7 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre l'assemblea d'indirizzo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere a disposizione di tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione.

La redazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale, avverranno secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. n. 117/2017.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta dell'assemblea d'indirizzo in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo né direttamente né indirettamente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere dell'Organismo competente, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più enti del Terzo Settore.

#### **Articolo 8 - Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori Promotori;
- b) Fondatori;
- c) Partecipanti volontari e/o sostenitori.

#### **Articolo 9 - Fondatori Promotori**

Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori Promotori coloro che hanno ricoperto la carica di Fondatori, ex art. 10 del presente Statuto per due anni e che siano essi stessi disabili/fragili o che siano legati da vincoli di parentela, entro il terzo grado, ovvero in ragione del loro ufficio a persone disabili/fragili.

È fatto divieto ai Fondatori Promotori e ai Fondatori di intrattenere con la Fondazione rapporti di lavoro retribuito; analogo divieto deve intendersi esteso ai parenti, entro il quarto grado, e agli affini degli stessi Fondatori Promotori e Fondatori. Tale preclusione è volta ad evitare situazioni di conflitto di interessi e a mantenere inalterato quello spirito di servizio e di volontariato che ha caratterizzato la Fondazione stessa fin dalla sua nascita.

#### **Articolo 10 - Fondatori**

Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, le persone fisiche che contribuiscano al Fondo di dotazione, mediante un contributo in denaro determinato nel minimo dall'assemblea d'indirizzo stessa, oppure attraverso un contributo

in beni o servizi, nelle forme e nella misura accordata e approvata preventivamente dall'assemblea d'indirizzo.

Possono divenire Fondatori Promotori coloro che hanno ricoperto la carica di Fondatori per due anni ai sensi del comma precedente, e che siano essi stessi disabili/fragili o che siano legati da vincoli di parentela, entro il terzo grado, ovvero in ragione del loro ufficio a persone disabili/fragili e o in stato di disagio.

È fatto divieto ai Fondatori Promotori e ai Fondatori di intrattenere con la Fondazione rapporti di lavoro retribuito; analogo divieto deve intendersi esteso ai parenti, entro il quarto grado, e agli affini degli stessi Fondatori Promotori e Fondatori. Tale preclusione è volta ad evitare situazioni di conflitto di interessi e a mantenere inalterato quello spirito di servizio e di volontariato che ha caratterizzato la Fondazione stessa fin dalla sua nascita.

I membri della Fondazione, inclusi i Promotori Fondatori, hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine devono presentare richiesta scritta al Consiglio di Gestione, con un preavviso di almeno cinque giorni.

L'esame avverrà presso la sede della Fondazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio di Gestione. Il membro che chiede la visione può farsi assistere da un professionista di fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza.

#### **Articolo 11 - Partecipanti: Volontari e Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Volontari" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante attività, anche professionali, che siano di supporto ai progetti nonché alle iniziative della Fondazione stessa. L'attività delle persone fisiche viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro ed esclusivamente per fini solidaristici.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute e documentate. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi di tipo forfettario.

Nel caso in cui si avvalga di partecipanti volontari, la Fondazione dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi. Presso la sede della Fondazione è custodito un apposito registro indicante i volontari.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contribuzione di beni materiali o denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'assemblea d'indirizzo.

L'assemblea d'indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo e/o l'attività o prestazione sono stati regolarmente versati od eseguiti.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di gestione su domanda dell'interessato. La decisione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di gestione deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

#### **Articolo 12 - Esclusione e recesso**

Il Consiglio di Gestione decide, con la maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori ed a maggioranza semplice quella dei Partecipanti volontari e/o sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti volontari e/o sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art.24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione ad eccezione delle ipotesi in cui siano imputati in procedimenti penali o condannati con sentenza anche non definitiva.

Qualsiasi sia l'ipotesi di recesso e/o di esclusione dei Fondatori Promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti volontari e/o sostenitori la quota e/o il conferimento non verrà restituita.

#### **Articolo 13 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- Assemblea d'Indirizzo;
- Consiglio di Gestione;
- Collegio dei Partecipanti Volontari e Sostenitori;
- Presidente della Fondazione e il Vice Presidente Vicario;
- Organo di Controllo.

#### **Articolo 14 - Assemblea d'indirizzo**

L'Assemblea d'indirizzo è composta dai Fondatori e dai Fondatori Promotori, può essere ordinaria e straordinaria.

Ciascun membro ha diritto ad un solo voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto si esprime in forma palese o, nel caso della nomina dei componenti del Consiglio di gestione, in forma segreta qualora vi sia la richiesta di almeno un quinto dei membri dell'assemblea d'indirizzo.

L'assemblea d'indirizzo ordinaria è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri in forma scritta mediante raccomandata postale e/o a mani, fax, pec, mail con ricevuta di lettura almeno venti giorni prima di quello previsto per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora dell'incontro. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione: quest'ultima non potrà avvenire prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta all'anno, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno il cinquanta per cento (50%) più uno (1) dei Soci in carica; per la seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il venticinque per cento (25%) dei Soci in carica.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri in forma scritta mediante raccomandata postale e/o a mani, fax, pec, mail con ricevuta di lettura almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione. E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei Soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento (50%) più uno (1) dei Fondatori Promotori o Fondatori in carica.

In caso di assenza ciascun membro dell'assemblea d'indirizzo può delegare un altro componente della stessa. Inoltre, ciascun membro può essere portatore di una sola delega.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori. Delle riunioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e dal segretario.

Le riunioni dell'assemblea possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

L'assemblea d'indirizzo può invitare alle proprie riunioni i Partecipanti volontari e/o sostenitori, i quali pur non avendo diritto di voto, possono esprimere pareri non vincolanti in merito alle problematiche trattate.

L'assemblea d'indirizzo ordinaria delibera:

- l'approvazione del bilancio annuale predisposto dal Consiglio di Gestione;
- la nomina e revoca dei componenti del Consiglio di gestione;
- la nomina dell'organo di controllo;
- la nomina dell'organo di revisione legale nei casi previsti dalla legge;
- l'apporto economico e/o materiale necessario per divenire Fondatore e/o partecipante sostenitore;
- su ogni altra questione riservata dalla legge o sottoposta dal Consiglio di Gestione;
- le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi.

L'Assemblea d'Indirizzo straordinaria delibera:

- sulle proposte del Consiglio di Gestione in merito alle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti se previsti;
- sullo scioglimento o fusione della Fondazione;
- sulla nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori e loro compensi;
- l'indicazione degli enti a cui devolvere il proprio patrimonio residuo in caso di estinzione.

#### **Articolo 15 - Consiglio di Gestione**

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dall'assemblea d'indirizzo.

Esso è composto da tre a nove membri nominati dall'assemblea d'indirizzo tra i Fondatori ed i Fondatori Promotori, restano in carica per tre esercizi e sono riconfermabili.

Qualora tra i Fondatori e i Fondatori Promotori vi siano più persone appartenenti al medesimo nucleo familiare e/o parenti entro il terzo grado della persona disabile e/o fragile fra di loro potrà essere eletto un solo membro.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente del Consiglio medesimo di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza: in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. La riunione si intende validamente costituita, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Gestione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della medesima. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza del 50% più uno dei membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio medesimo. In caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Il Consiglio di gestione può autorizzare la partecipazione, alle proprie riunioni, di esperti e consulenti che possono esprimere pareri in merito agli argomenti trattati senza diritto di voto.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare provvede a:

1. predisporre i regolamenti interni, i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'assemblea d'indirizzo, in sede di approvazione delle linee generali dell'attività della Fondazione;
2. predisporre il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, ed eventualmente il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea d'indirizzo per l'approvazione;
3. deliberare in ordine all'accettazione di donazioni, eredità, legati e contributi;
4. istituire, ove opportuno, comitati di settore, anche specificatamente dedicati all'amministrazione di fondi destinati;
5. svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto;
6. nominare i nuovi soci Fondatori;
7. nominare, tra i Fondatori ed i Fondatori Promotori, il Presidente ed il Vice Presidente i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili;
8. nominare consulenti esterni le cui professionalità siano necessarie al fine del perseguimento di particolari obiettivi e/o attività consentendo alle stesse di essere in linea con le normative di settore previste;
9. nominare i partecipanti volontari e/o sostenitori;
10. nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione quale persona esterna all'assemblea di indirizzo, determinando la natura e la durata del rapporto;
11. nominare e/o assumere e ove opportuno gestire le risorse umane impegnate nelle attività della Fondazione;
12. convocare il Collegio dei Partecipanti Volontari e/o Sostenitori per fini consultivi inerenti le attività della Fondazione.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Gestione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente del Consiglio

medesimo, sia al Vice Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, potendo anche individuare, un Consigliere Delegato.

#### **Articolo 16 - Collegio dei Partecipanti Volontari e/o Sostenitori**

Tutti i partecipanti costituiscono il Collegio dei Partecipanti Volontari e/o Sostenitori.

Il Collegio si riunisce ogni volta che il Consiglio di Gestione lo ritenga opportuno oppure qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri al fine di richiedere pareri inerenti attività e progetti della Fondazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della medesima. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza del 50% più uno dei membri. Le deliberazioni, aventi solo finalità consultive, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Prima della riunione il Collegio nomina, al proprio interno, il Presidente che presiederà e modererà la riunione, nonché il segretario.

Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario medesimo.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

#### **Articolo 17 - Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione, che riveste anche la carica di Presidente dell'assemblea d'indirizzo e del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli viene eletto dal Consiglio di gestione tra i membri Fondatori Promotori e Fondatori e resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

In particolare, il Presidente firma tutti gli atti necessari all'attività della Fondazione, cura le relazioni con le Fondazioni bancarie, gli enti, le istituzioni, le imprese pubbliche, private e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario, eletto anch'egli dal Consiglio di Gestione, lo sostituisce a tutti gli effetti.

#### **Articolo 18 - Organo di Controllo**

Ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 117/2017, e successive modifiche, è nominato dal Consiglio d'indirizzo un organo di controllo monocratico o collegiale.

L'organo di controllo resta in carica per tre anni e può essere rinnovato per massimo due mandati consecutivi. Il compenso verrà stabilito dal Consiglio d'indirizzo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e deve esercitare, inoltre, il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente.

L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del consiglio d'indirizzo e di gestione notizie sull'andamento dell'amministrazione e della gestione dell'Ente o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. sulle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco.

Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal 2° comma dell'art. 2397 c.c., cioè uno fra i revisori dei conti iscritti nell'apposito registro, gli altri fra gli iscritti negli albi professionali previsti da un apposito decreto del Ministro della giustizia oppure fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso di organo di controllo collegiale, cioè di collegio dei sindaci, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti di esso (5° comma).

Si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. n. 117/2017.

#### **Articolo 19 - Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che provvederà a nominare il liquidatore determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo

parere favorevole dell'Organismo di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore D. Lgs. n. 117/2017.

#### **Articolo 20 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute, nonché le disposizioni del Codice del Terzo Settore D. Lgs. n. 117/2017.

#### **Articolo 21 - Clausola transitoria**

Le norme indicate nel presente Statuto all'art.15 entreranno in vigore dall'esercizio 2023/2024 salvo le norme di emergenza sanitaria che possano prevedere ulteriori proroghe normative.